

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



**FALLIMENTO**  
L'avviso di udienza «viaggia» sulla Pec



Per la partecipazione al giudizio fallimentare l'avviso di udienza viene notificato all'imprenditore presso l'indirizzo Pec del quale è obbligato a dotarsi ex articolo 16 D.l. 185/2008 ed è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell'impresa; a fronte della non utile attivazione di tale meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell'impresa. In caso di esito negativo, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale si pone come conseguenza della violazione degli obblighi, da parte dell'imprenditore.

Corte di cassazione, sez. VI, civ., sentenza 9 settembre 2016, n. 17884

**BANCHE**

Il saldo errato va «documentato»

In sede di contestazione del saldo di conto corrente è onere della parte produttrice, a pena di improcedibilità del ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Il principio di prossimità o vicinanza della prova non si esaurisce nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica che nella specie è negata dall'obbligo richiamato dall'articolo 117 Tub.

Corte di cassazione, sez. VI, civ., ordinanza 12 settembre 2016, n. 17923

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO  
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

**Primo bilancio.** Dal 1° gennaio l'oggetto sociale può prevedere «una o più finalità di beneficio comune»

# Società benefit, non solo profitto

## Obiettivo: sostenibilità e trasparenza - Finora si contano una trentina di realtà

PAGINA A CURA DI  
Angelo Busani

Ha riscosso un discreto successo la norma (articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge di Stabilità per il 2016) che dal 1° gennaio scorso consente di costituire anche in Italia le società benefit (in acronimo: Sb). Infatti, secondo una ricerca presentata ieri all'Universitas Mercatorum di Roma (si veda la tabella qui a fianco), risultano operanti in Italia 32 società benefit, di cui 17 già esistenti anteriormente al 2016 e 15 costituite "a valle" della nuova disciplina. Si tratta di 31 Srl e di una Spa, localizzate prevalentemente al Nord, composte per lo più da un esiguo numero di soci, operanti in un vasto range di settori merceologici e di solito dotate di un capitale sociale compreso tra i 10mila e i 100mila euro.

Dal punto di vista formale si tratta, in sostanza, di società (di qualsiasi tipologia: società di persone, società di capitali, cooperative) che inseriscono nell'oggetto sociale la previsione per la quale si propongono di perseguire (oltre al "normale" scopo di distribuire gli utili ai loro soci, anche) «una o più finalità di beneficio comune» operando «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

Dal punto di vista sostanziale, si tratta di una normativa immaginata per permettere a quelle società che intendano ad essa conformarsi, di aggiungere alla propria denominazione l'appellativo "benefit" in modo da rendere noto al mercato (e, in particolare, al contesto in cui queste società operano e ai loro stakeholders), con una informazione chiara, precisa, univoca e legalmente riconosciuta, che la società stessa, oltre al tradizionale scopo lucrativo, persegue anche finalità ulteriori, non dettate dal proprio egoistico profitto, ma, appunto, altruistiche. I tratti caratteristici del «be-

neficium comune» che la nuova normativa prefigura vengono genericamente individuati dalla legge nel perseguimento da parte della società benefit, nell'ambito dello svolgimento della sua attività economica, «di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi» a vantaggio di determinati destinatari. Costoro, a loro volta, sono i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. Il tutto, da inquadrare mediante «standard di valutazione esterni» in base a specifiche «aree di valutazione».

È bene sottolineare che la disciplina non dispone, per queste società, alcun particolare vantaggio (come benefici fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie, eccetera). Non sono previste nemmeno deroghe espresse alla ordinaria disciplina del diritto societario disposta dal Codice civile e da altre leggi, così come capita, ad esempio per le imprese sociali, le quali, in base al Dlgs 155/2006,

devono destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio e hanno il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. La nuova disciplina delle società benefit si limita infatti a introdurre requisiti ulteriori (rispetto a quelli di diritto "comune") che la società benefit dovrebbe rispettare in tema di organizzazione statutaria, di governance e di pubblicità.

La legge anzitutto richiede che le finalità benefit siano espressamente previste nello statuto della società (e, quindi, sottoposte ai medesimi vincoli di modificabilità propri dei patti sociali) e che siano individuati, sempre a livello statutario, il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare le funzioni e i compiti preordinati al perseguimento degli scopi benefit, con la conseguenza che questi soggetti sono personalmente e professionalmente responsabili del rispetto delle regole benefit, alla stessastregua del rispetto dovuto alle norme "ordinarie" dettate dal Codice civile per orientare il comportamento degli amministratori di società.

È poi prescritto, a livello pubblicitario, che, oltre alla possibilità di inserire la dizione «società benefit» a latere della "normale" denominazione sociale, deve essere annualmente predisposta, in occasione del bilancio d'esercizio, una relazione concernente il perseguimento del "beneficio comune", dalla quale emergano, in primo luogo, taluni dati "storici" (ossia la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni intraprese, nonché la valutazione dell'impatto generato); e, in secondo luogo, taluni dati "prognostici", ossia una descrizione degli obiettivi benefit che la società si pone.

Questa relazione deve poi essere pubblicata sul sito internet della società, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza, con la sola possibilità di oscurare eventuali dati sensibili.



L'identikit

Situazione delle società benefit al 31 agosto 2016

Numerosità		Capitale sociale	
Totale	32	Inferiore a 10.000 euro	2
Nella forma di Srl	31 (di cui 2 Srls)	Pari a 10.000 euro	15
Nella forma di Spa	1	Da 10.001 a 100.000 euro	7
Data di costituzione		Più di 100.000 euro	8
Dal 1.1.2016	17	<b>Settore merceologico</b>	
Prima del 1.1.2016	15	Alimentare	4
Localizzazione		Abbigliamento	1
Nord Italia	20	Agricoltura	2
Centro Italia	8	Mediazione assicurativa	1
Sud Italia	4	Immobiliare	1
Numero di soci		Assistenza a disabili e formazione scolastica	3
Unico socio	4	Servizi e informatica	9
Da 2 a 5 soci	25	Sanità	3
Da 6 a 10 soci	2	Commercio	2
Da 11 a 20 soci	1	Rifiuti	1
Più di 20 soci	Nessuna	Energia	2
		Turismo	2

Fonte: Societax e Universitas Mercatorum di Roma

**Diritto comparato.** Il confronto possibile

# Il modello italiano si avvicina alle B-Corp Usa

Le società benefit sono indubbiamente il derivato, di lingua italiana, delle benefit corporation (B-Corp) regolamentate dalle legislazioni di alcuni Stati Usa (California, New York, Washington DC, Louisiana, Massachusetts, Colorado, Delaware e altri), gli unici al mondo, oltre all'Italia, ad aver disciplinato il fenomeno delle società che, pur essendo entità for-profit, intendono coniugare l'obiettivo del profitto con un loro positivo impatto verso il contesto (inteso non solo in senso naturalistico) in cui operano.

In sostanza, lo scopo è produrre benessere nell'ambiente in cui la B-Corp opera e, quindi, di misurare i risultati dell'impresa (e dei suoi amministratori) non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche sotto quello del raggiungimento degli obiettivi di qualità che la B-Corp ha dichiarato come propria mission.

In Italia esistono 20 società che hanno ottenuto la certificazione B-Corp, un'attestazione rilasciata da B-Lab (ente non-profit statunitense: <http://www.bcorporation.net>), il cui ottenimento e mantenimento è subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo (80 punti sui 200 disponibili) attraverso un questionario relativo alle performance dell'impresa nei diversi settori in cui opera e una attività di verifica effettuata dall'ente indipendente americano.

È bene chiarire che il conseguimento della certificazione B-Corp non rileva minimamente per l'ottenimento della qualifica di società benefit nel diritto italiano. Quest'ultima, infatti, secondo la legge 208/2015, si consegue con l'inserto nello statuto delle indicazioni previste dalla legge (si veda sul punto l'articolo a fianco).

È comunque interessante notare il rapporto numerico tra le società benefit italiane e quelle di esse che hanno ottenuto il certificato di B-Corp e, quindi, verificare quante società possiedono entrambe le qualifiche e

quante ne possiedono invece una soltanto. A questi fini, occorre segnalare che alcune delle 20 B-Corp italiane sono in effetti impossibilitate ad assumere la qualifica di società benefit: è il caso di due studi professionali associati e di una società consorzio. Così è utile segnalare l'esistenza di una società cooperativa italiana che, pur avendo ottenuto la certificazione B-Corp, non ha però assunto la qualifica di società benefit.

In particolare i dati che emergono dall'indagine presentata a Roma sono i seguenti:

- ci sono sette imprese B-Corp italiane che hanno adottato anche la qualifica di società benefit;
- due B-Corp italiane sono studi di associati professionali che,

**QUALIFICHE**

In Italia si può ottenere la certificazione americana che però non conta ai fini del conseguimento dello status di Sb

come tali, non possono assumere la qualifica di società benefit, salvo scegliere di svolgere l'attività professionale attraverso una società di professionisti, così come è attualmente previsto dal nostro ordinamento a seguito di una recente riforma legislativa;

■ vi è un'impresa B-Corp italiana che ha assunto la forma di società consorzio a responsabilità limitata la quale, come tale, stando ad una interpretazione letterale della normativa italiana, non può assumere la qualifica di società benefit (riservata alle società di persone, di capitali e cooperative);

■ vi sono dieci B-Corp italiane di capitale o cooperativa (due Spa, una cooperativa e sette Srl) ma che non hanno, per il momento, adeguato il proprio statuto al fine di assumere la qualifica di società benefit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Società benefit**

● Tipo di società - previsto dall'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge di Stabilità per il 2016 - nel quale la normale attività d'impresa viene esercitata sotto le consuete forme giuridiche (società di persone, di capitali o cooperative) e secondo le regole generali dettate dal Codice civile, ma perseguendo in aggiunta finalità di beneficio per la collettività, operando in modo responsabile, trasparente e sostenibile nei confronti del contesto sociale e ambientale nel quale si trovano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**

# Padova nòva

# Open Innovation Days

Leggi il programma completo:  
[www.ilssole24ore.com/oid](http://www.ilssole24ore.com/oid)

**30 Settembre - 1 Ottobre 2016**  
Padova: Palazzo Bo, Palazzo della Ragione, Orto Botanico

La scienza che ci cambia la vita  
Cambiamento climatico, medicina del futuro, democrazia e informazione

**Partecipa** ai comizi, processi, workshop sui grandi temi della scienza

**Intervieni** ai Tavoli della Ragione per costruire il futuro

**Scopri** NòvaDocu, i più importanti documentari scientifici in anteprima

**Divertiti** ai laboratori interattivi per bambini e ragazzi

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

In collaborazione con

Con il patrocinio di

Con l'intervento di

Main Partner

Event Partner

Technical Partner

Official Apparel

Official Wine

Official Water

Official Carrier

Official Radio

Media Partner

Educational

Production

GRUPPO 24 ORE